

# Vigilanza cooperativa: regolarizzare le inadempienze e verificare i requisiti di mutualità

di **Stefano Chirico**

## L'adempimento

### Oggetto

A seguito della Legge «sviluppo» sono emerse novità normative in merito a diverse tematiche inerenti alla vigilanza nei confronti degli enti cooperativi, alla forma cooperativa e alla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito specifiche indicazioni attuative al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove disposizioni, indicando gli strumenti utilizzabili per incentivare la regolarizzazione delle inadempienze e prevedendo, tra l'altro, che a partire dal 1° aprile 2010, al fine di garantire un preciso allineamento tra le cooperative iscritte al Registro delle imprese ed all'Albo delle società cooperative, tali iscrizioni avverranno obbligatoriamente attraverso la «comunicazione unica».

### Riferimenti

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 16 ottobre 2009  
Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 10  
Codice civile, art. 2511

Ai fini dell'attività di vigilanza, importante elemento di novità dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99<sup>1</sup> (Legge «sviluppo») risulta essere la nuova sanzione amministrativa della «sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali» da applicarsi, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni di legge, allorché si verificano le seguenti circostanze inerenti alla vita della cooperativa:

- omessa comunicazione delle notizie di bilancio,

ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della mutualità prevalente;

- l'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;
- agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza.

Tale sanzione si collega quindi sia alle nuove disposizioni previste dalla recente normativa sia in relazione ad inadempimenti che già prevedevano apposite e diverse sanzioni.

### Iscrizione all'Albo carattere costitutivo

Con il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 99/2009 si integra l'art. 2511 C.c. e viene sancito il carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative<sup>2</sup>, che diventa quindi elemento essenziale ai fini della corretta adozione della forma societaria cooperativa. In presenza di cooperative iscritte al Registro delle imprese, ma per le quali si riscontri una mancata presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle cooperative o di pratiche «incagliate» per errori nella compilazione del modello o per incongruenze, il revisore dovrà provvedere a diffidare la cooperativa a sanare tempestivamente tale inadempienza a pena di vedersi applicate le sanzioni di legge e rischiare la perdita della qualifica di società cooperativa.

Stefano Chirico - Responsabile Ufficio Vigilanza UNCI

Nota:

1 - Pubblicata in G.U. n. 176 del 31 luglio 2009.

Il mancato adempimento a fronte di una diffida erogata in sede di vigilanza, infatti, comporterà la sanzione della gestione commissariale e l'adozione contestuale da parte del Ministero della nuova sanzione amministrativa della sospensione semestrale.

Sebbene risulterebbe un fenomeno residuale, si pone il problema di come considerare le società cooperative non iscritte all'Albo delle cooperative ma iscritte al registro delle imprese e che dal 31 luglio 2009 non risulterebbero più avere i corretti requisiti richiesti dall'art. 2511 C.c. per essere inquadrati nella forma societaria cooperativa (cfr. Tavola n. 1).

### Nuove procedure d'iscrizione all'Albo

A partire dal 1° aprile 2010, al fine di garantire un


preciso allineamento tra le cooperative iscritte al Registro delle imprese ed all'Albo delle società cooperative, tali iscrizioni avverranno obbligatoriamente attraverso la «comunicazione unica»<sup>3</sup> ed una apposita procedura<sup>4</sup>.

In sede di costituzione della società cooperativa sarà sufficiente effettuare l'iscrizione presso il Registro delle Imprese per ottenere automaticamente l'iscrizione all'Albo delle cooperative.

**Note:**

- 2 Nuovo art. 2511 c.c.: «Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».
- 3 Ex art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito con legge n. 40/2007.
- 4 Procedura in via di predisposizione da parte delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura

Tavola n. 1 - Coop iscritte al Registro delle imprese ma non all'albo



La società Infocamere, sulla base delle specifiche fornite dal MSE, attiverà i necessari percorsi di controllo, dei dati forniti in sede di presentazione del «documento unico», dando poi corso alle relative iscrizioni oppure, «in presenza di errori formali nei contenuti e/o di insussistenza delle condizioni previste e/o in assenza di compilazione dei campi obbligatori» disporrà il rigetto del documento di iscrizione. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova modulistica, l'iscrizione all'Albo delle cooperative continuerà ad essere effettuata utilizzando il «modello C17 iscrizione».

#### **Verifica requisito mutualità prevalente e nuova diffida ministeriale**

Il Ministero dello Sviluppo Economico inoltre ha comunicato che si riserva di fornire le apposite istruzioni procedurali in merito al disposto dell'art. 223-*sexiesdecies* disp. att. del Codice civile che prevede l'obbligo per tutte le società cooperative qualificate a mutualità prevalente di dimostrare annualmente il possesso di tale requisito con la trasmissione, con modalità informatiche, delle notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative.

Le società che omettano tale comunicazione saranno sanzionate con la sanzione della sospensione semestrale.

La circolare in commento, inoltre, prevede un nuovo strumento utilizzabile per incentivare la regolamentazione delle inadempienze da parte delle cooperative. Viene stabilito come la Divisione VII della Direzione generale per gli enti cooperativi, competente in materia di tenuta dell'Albo delle società cooperative, verificato che l'ente cooperativo abbia omissso o ritardato, oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio, l'inoltro della comunicazione annuale delle notizie di bilancio o delle comunicazioni da inoltrare in caso di perdita della qualifica di mutualità prevalente<sup>5</sup>, diffiderà la cooperativa a sanare tale inadempienza entro trenta giorni.

Il testo della diffida irrogata dal Ministero, segnerà il rischio dell'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'Ente, intesa come divieto di assumere

nuove eventuali obbligazioni contrattuali, ferme restando le ulteriori possibili sanzioni che potranno essere comminate in caso di inottemperanza. Infine, ricorrendone la necessità, la Divisione VII ha la facoltà di segnalare alla amministrazione finanziaria la posizione della cooperativa che non avendo più il carattere di mutualità prevalente sarà sottoposta all'applicazione della maggiore tassazione.

#### **Esempio 1 - Cooperativa di produzione e lavoro**

- 1) **Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008.**
- 2) Alla data del 25 gennaio 2010 viene accertato che non risultano trasmesse le notizie di bilancio.
- 3) La Divisione VII irroga la diffida a sanare in data 5 febbraio 2010.
- 4) Se entro 30 giorni la cooperativa sana l'inadempienza si chiude positivamente la procedura.
- 5) Se entro 30 giorni la cooperativa non sana l'inadempienza si chiude la procedura con la sanzione amministrativa.

#### **Esempio 2 - Cooperativa di conferimento prodotti agricoli ed allevamento**

- 1) **Bilancio chiuso al 30 giugno 2008.**
- 2) Alla data del 15 gennaio 2010 viene accertato che non risultano trasmesse le notizie di bilancio.
- 3) La Divisione VII irroga la diffida a sanare in data 25 gennaio 2010.
- 4) Se entro 30 giorni la cooperativa sana l'inadempienza si chiude positivamente la procedura.
- 5) Se entro 30 giorni la cooperativa non sana l'inadempienza si chiude la procedura con la sanzione amministrativa.

Si suppone che nel caso venga accertato il ritardato inoltro delle notizie di bilancio, oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio, non necessariamente scatti la sanzione amministrativa onde evitare una disparità di trattamento rispetto a quelle cooperative che non avendo ancora prodotto tali notizie vengono preventivamente diffidate a sanare.

#### **Nota:**

- 5 Vedi P.L. Morara, «La perdita della prevalenza della mutualità», in questa Rivista n. 10/2009, pag. 12; G. Cascardo, «Nuove norme civilistiche per le cooperative», in questa Rivista n. 10/2009, pag. 5; M. Principi, «Il Cooperative esenti dall'obbligo del bilancio straordinario», in questa Rivista n. 10/2009, pag. 21.



Esempio 3 - Cooperativa di produzione e lavoro iscritta nella sezione a mutualità prevalente

- 1) Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008.
- 2) La cooperativa non ha rispettato, sia nel 2007 che nel 2008, i parametri previsti dall'art. 2513 c.c. e non può più fruire delle agevolazioni previste per le coop a mutualità prevalente.
- 3) Alla data del 17 aprile 2010 viene accertato che non risulta ancora variata la sezione d'iscrizione all'Albo delle cooperative da MP a Cooperative Diverse.
- 4) La Divisione VII irroga la diffida a sanare in data 26 aprile 2010.
- 5) Se entro 30 giorni la cooperativa sana l'inadempienza si chiude positivamente la procedura.
- 6) Se entro 30 giorni la cooperativa non sana l'inadempienza si chiude la procedura con la sanzione amministrativa e la segnalazione all'amministrazione finanziaria per l'eventuale recupero a maggiore tassazione per gli anni 2008 e per l'anno 2009 a meno che, in tale anno, la cooperativa non sia nuovamente rientrata nei parametri dell'art. 2513 C.c.

Nell'esempio n. 3, se la cooperativa nel 2009 è rientrata nei parametri previsti dall'art. 2513 C.c., potrà a fronte della diffida ministeriale opporre il bilancio 2009 che dimostri il rispetto dei requisiti di legge per essere definita cooperativa a mutualità prevalente ed allegare attestazioni di versamento delle imposte 2008 calcolate in base alla legislazione fiscale di minor favore prevista per le cooperative «diverse».

### Inottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza

Viene stabilito che se l'attività di vigilanza<sup>6</sup> dei requisiti mutualistici, di esclusiva<sup>7</sup> competenza del Ministero dello sviluppo Economico e delle Centrali riconosciute, dovesse produrre una diffida, ad opera del revisore, e la cooperativa, senza giustificati motivi, non ottempera entro il termine prescritto, si rientrerà nell'ambito di applicazione della sanzione della sospensione semestrale di cui alla legge n. 99/2009, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

A tal fine il MSE di concerto con le Centrali cooperative sta predisponendo un nuovo modello di verbale di revisione integrato con il disposto dell'art. 10 della legge n. 99/2009<sup>8</sup>.

Nel periodo necessario alla pubblicazione della nuova modulistica il Ministero stabilisce che sarà cura del revisore/ispettore completare sia il modulo di diffida a consentire lo svolgimento della revisione sia

quello a sanare le irregolarità riscontrate in sede di verifica con la seguente dicitura: «Si ricorda che ai sensi del comma 5-bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002, così come integrato dalla legge n. 99/2009, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

La Direzione per gli Enti Cooperativi, ricevute le proposte dei revisori e valutate eventuali controdeduzioni delle società cooperative, procederà all'applicazione della sanzione della sospensione semestrale in aggiunta all'irrogazione di ulteriori sanzioni di legge. Tale sanzione amministrativa sarà annotata, presso il Registro delle imprese, e risulterà visibile a terzi attraverso una visura camerale. Alla scadenza della sospensione semestrale il legale rappresentante della cooperativa sanzionata dovrà inoltrare alla Direzione generale per gli Enti Cooperativi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>9</sup>, che attesti il rispetto del disposto della sanzione della sospensione semestrale (cfr. Tavola n. 2).

### Cancellazione dal registro delle Imprese

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 99/2009 ha soppresso il termine di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del Codice civile<sup>10</sup> in materia di scioglimento di società cooperative.

Come diretta conseguenza la Direzione Generale per gli Enti cooperativi, sulla scorta di elenchi forniti dalle Camere di commercio, in presenza di «enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari,

#### Note:

6 Disciplinata ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e successive modifiche.

7 Nuovo comma 2, art. 1 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

8 Il comma 5 dell'art. 10 della L. 99/2009 ha abrogato il terzo comma dell'articolo 2515 c.c.

9 Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

10 È stato soppresso il termine del 31 dicembre 2004, ai fini dell'adozione automatica da parte del MSE del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore.

...» provvederà con un decreto di scioglimento senza nomina del liquidatore, eventualmente redatto in forma cumulativa, al fine della cancellazione dal Registro delle imprese.

Infine è stabilito che il registro<sup>11</sup> tenuto dal curatore, nel caso di cooperative in stato di liquidazione coatta amministrativa, sia vidimato dalle Camere di commercio, territorialmente competenti ove ha sede la procedura, attraverso l'applicazione di un timbro con data e l'indicazione del numero di pagine del registro. I diritti di segreteria camerali sono stabiliti nella misura di 25 euro.

Nelle procedure con nomina di un comitato di sorveglianza il Presidente del Comitato o altro componente da lui delegato potrà procedere alla vidimazione senza oneri.

### Conclusioni

Sebbene la circolare esplicativa tenda a chiarire dubbi e perplessità in merito all'applicazione delle nuove norme introdotte dalla legge n. 99/2009, rimane da verificare come a regime tali procedure riusciranno a finalizzare gli scopi per cui sono state introdotte e come la nuova sanzione amministrativa andrà ad incidere sulla vita delle cooperative inadempienti.

Ruolo fondamentale nell'implementazione del nuovo disposto normativo sarà quello dei revisori che, sulla base della buona conoscenza dei meccanismi della forma cooperativa, dovranno utilizzare senso della misura nell'irrogare le diffide.

Nota:

11 Di cui al primo comma art. 38 Legge Fallimentare.

Tavola n. 2 - Attività di vigilanza ordinaria ad opera di revisori abilitati

